



UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE

REGOLAMENTO ECONOMATO

Approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione numero 5 del 25 gennaio 2023

IL SERVIZIO DI ECONOMATO

Articolo 1 Servizio di economato

1. Ai sensi dell'art. 153, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, all'interno del servizio economico-finanziario, è istituito il servizio di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
2. Il servizio di economato è affidato con deliberazione della Giunta dell'Unione a dipendente di ruolo con qualifica funzionale non inferiore alla categoria "C".
3. L'economo comunale assume la posizione giuridica di agente contabile di diritto.
4. Il Responsabile del servizio economico-finanziario non può essere nominato economo, salvo l'assenza di personale dipendente di ruolo con le dovute conoscenze contabili atte all'incarico.

Articolo 2 Competenze dell'economo

1. L'economo comunale provvede al pagamento entro il limite massimo per ogni singola spesa di € 250,00 (iva inclusa) per le spese relative a forniture, lavori e servizi di non rilevante ammontare, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato.
2. Rientrano nelle spese di cui al precedente comma 1:
 - a) spese di viaggio;
 - b) spese di missione;
 - c) spese di rappresentanza;
 - d) spese di cancelleria;
 - e) spese di stampati;
 - f) spese postali;
 - g) spese per abbonamenti a giornali e riviste;
 - h) spese per manutenzioni urgenti di attrezzature;
 - i) spese per forniture e prestazioni di servizi urgenti;
 - j) spese per pagamento tasse automobilistiche;
 - k) spese per obblighi tributari in scadenza.

Articolo 3 Funzionamento del servizio di economato

1. L'economo comunale, all'inizio di ciascun anno finanziario, è dotato di un fondo pari ad € 1.500,00, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione dell'elenco periodico delle spese effettuate, riscontrato e scaricato dal responsabile del servizio economico-finanziario con propria determinazione.
2. La Giunta dell'Unione può, con apposite deliberazioni, variare l'ammontare massimo dell'anticipazione corrente e l'importo massimo per singola operazione.
3. I responsabili dei servizi, con proprie determinazioni, provvedono all'inizio dell'esercizio a prenotare le spese sui capitoli loro assegnati.

4. I responsabili dei servizi richiedono per iscritto all'economista di procedere al sostenimento delle spese attivabili dall'economista, indicando i riferimenti contabili del capitolo e dell'impegno prenotati ai sensi del comma 3, la natura della spesa, l'importo necessario ed eventuali indicazioni ulteriori sul beneficiario del pagamento.
5. L'economista registra le informazioni di cui al precedente comma 4 nel buono economico, che deve essere sottoscritto dall'economista medesimo e dal richiedente di cui allo stesso comma 4, ovvero da un delegato del richiedente.
6. L'economista allega al buono di cui al comma 5 eventuali ricevute o quietanze della spesa sostenuta relativa al buono stesso.
7. L'economista non può procedere al pagamento di fatture.
8. Alle spese sostenute dall'economista non si applica la scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9. L'economista tiene, anche con modalità informatiche:
 - a) il giornale di cassa per tutte le operazioni effettuate;
 - b) gli originali dei buoni di cui al comma 5.

Articolo 4 Vigilanza del responsabile del servizio economico-finanziario

1. L'economista è soggetto alla vigilanza del responsabile del settore economico-finanziario.
2. Il responsabile del servizio economico-finanziario può effettuare, in ogni momento, verifiche sulla cassa dell'economista e sulla regolare tenuta di quanto previsto al comma 9 dell'art. 85.

Articolo 5 Rendiconti dell'economista

1. L'economista redige il rendiconto ogni trimestre. Il rendiconto trimestrale va presentato al responsabile del servizio economico-finanziario entro venti giorni dal termine del trimestre.
2. Il rendiconto trimestrale è approvato con determinazione del responsabile del servizio economico-finanziario. La determinazione di approvazione consente il formale scarico dell'economista e il rimborso delle spese sostenute.
3. A seguito dell'approvazione del rendiconto del quarto trimestre e del relativo rimborso, l'economista procede al versamento in tesoreria del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento.
4. Per la resa del conto annuale dell'economista, si applica quanto previsto dal Regolamento di contabilità vigente alla sezione II - Adempimenti relativi agli agenti contabili.